



IN QUESTO NUMERO

- Dipartimento della Funzione Pubblica - Monitoraggio Lavoro flessibile, proroga termine al 30 settembre.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: proroga termine al 20 settembre per la presentazione del modello 770.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze : Quesito IMU sull'utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
- CIVIT-Autorità nazionale anticorruzione sospende le decisioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche - comunicati del 25 e 26 luglio 2013.
- DISEGNO DI LEGGE: disposizioni su Città metropolitane - Province - Unioni di Comuni - Consiglio dei Ministri del 26 luglio.

Dipartimento della Funzione Pubblica - Monitoraggio Lavoro flessibile, proroga termine al 30 settembre.

A seguito delle numerose richieste di proroga pervenute dalle amministrazioni, in ragione della complessità della rilevazione, il dipartimento della Funzione pubblica rende noto che i termini per la conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura della rilevazione per ciascun comparto, sono fissati per il giorno 30 settembre .

Si ricorda che le tipologie di amministrazioni per le quali il monitoraggio del lavoro flessibile è stato finora attivato ed è tuttora in corso la rilevazione sono le seguenti:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici di ricerca
- Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)
- Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001
- Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
- Regioni ed enti pubblici non economici regionali

- Enti locali
- Università

Si ricorda, inoltre, che sono tenute all'effettuazione del monitoraggio anche le amministrazioni per le quali nel corso del 2012 non sia rilevabile alcuno dei rapporti di lavoro flessibile monitorati.

Per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale la rilevazione verrà aperta nel prossimo mese di settembre.

Ministero dell'Economia e delle Finanze: proroga termine al 20 settembre per la presentazione del modello 770

Con comunicato del 24 luglio 2013, il Ministero dell'economia e delle Finanze rende noto che i sostituti d'imposta avranno piu' tempo per inviare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate.

Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 20 settembre 2013.

La proroga della scadenza è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e firmato oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze : Quesito IMU sull'utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Con risoluzione n. 8 del 22 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dato risposta alla domanda se, nel caso di utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell'impianto stesso, possa essere considerato un'area edificabile, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

Secondo il Ministero i lastrici solari, sia di edifici privati sia di edifici pubblici, sono parte integrante dell'edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio stesso.

Tali rendite costituiscono l'elemento principale per l'individuazione della base imponibile utile ai fini dell'IMU, di cui al richiamato art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Inoltre la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 10735 dell'8 maggio 2013 esclude la qualificazione del lastrico solare - dichiarato peraltro in catasto su base volontaria -, quale area edificabile durante la fase di costruzione dell'impianto fotovoltaico .

In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito, in materia di ICI - ma le stesse considerazioni valgono pure per l'IMU, in virtù dello specifico rinvio effettuato dal comma 3 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai criteri di determinazione della base imponibile ICI - che "la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata.

Per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (Cass. n. 22808 del 2006).

CIVIT-Autorità nazionale anticorruzione sospende le decisioni in tema di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche - comunicati del 25 e 26 luglio 2013.

In considerazione degli emendamenti 54.03 e 54.04 approvati dalle Commissioni riunite della Camera I e V al d.l. n. 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e contenuti nel testo del disegno di legge di conversione, sul quale il governo ha

posto la fiducia e attualmente in discussione in aula, la Civit - Autorità Nazionale Anticorruzione, allo stato, ritiene doveroso sospendere le proprie decisioni sulle numerose richieste di parere -oltre 100 - attualmente all'esame e pervenute da amministrazioni ed enti in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del decreto 39/2013.

In questa materia, sono state già adottate, nel corso di questo mese, importanti delibere (nn. 46, 47, 48, 57 e 58).

Gli interventi normativi prospettati, infatti, incidono sulle funzioni che sono state attribuite alla Civit dalla legge n. 190/2012 e dai decreti delegati; in particolare, con riferimento alla materia dell'inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, assegnano all'Autorità un ruolo meramente consultivo per la emanazione di direttive da parte dell'Esecutivo.

Inoltre, ad integrazione del comunicato pubblicato il 25 luglio 2013, per evitare possibili errate interpretazioni, la Commissione ritiene opportuno precisare che ha temporaneamente sospeso le proprie decisioni sulle richieste di parere pervenute ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d. lgs. 39/2013 nelle more dell'approvazione definitiva della legge di conversione del d.l. n. 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, per doveroso rispetto delle scelte del Parlamento.

All'esito dell'iter parlamentare di conversione, la Commissione opererà,

come ha sempre fatto, nel pieno rispetto della legge, esprimendo i pareri richiesti, se il disegno di legge fosse modificato in tal senso, o trasmettendo, per competenza, al Dipartimento della funzione pubblica le richieste pervenute e informandone le amministrazioni richiedenti.

DISEGNO DI LEGGE: disposizioni su Città metropolitane - Province - Unioni di Comuni - Consiglio dei Ministri del 26 luglio.

Il Consiglio dei Ministri del 26 luglio ha esaminato un disegno di legge per il riordino delle funzioni delle province in attesa che venga approvato il disegno di legge costituzionale che le abolisce.

Il disegno di legge prevede disposizioni su città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni al fine di adeguarne l'ordinamento in attesa e in coerenza con la relativa riforma costituzionale.

Il disegno di legge ordinamentale si articola secondo il percorso individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale 220 del 2013, si affianca al ddl costituzionale di abolizione delle Province, mettendo in campo già dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.

Il governo del territorio vede secondo il ddl soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta: Regioni e Comuni.

Le funzioni di area vasta, cioè sovracomunali e provinciali, di cui viene riconosciuta la necessità, vengono

invece assegnate ai sindaci eletti nei Comuni, che se ne occupano a titolo gratuito e che si riuniscono in enti di secondo livello: sono prefigurate in questo modo quindi le Città metropolitane, le Province fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale, le Unioni dei Comuni. Il ddl prevede nel dettaglio funzioni, modalità di elezione tra i sindaci per gli organi di vertice, di regolazione tramite statuti e il trasferimento di competenze.

Le città metropolitane

Già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 142 del 1990, inserite nel Tuel e nella Costituzione ma mai veramente decollate, le città metropolitane sono pensate come enti di secondo grado ma potenziati per un riordino sistematico: la popolazione, i centri di ricerca, i sistemi produttivi più dinamici si concentrano già nelle grandi città.

Le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria si costituiscono già dal 1° gennaio 2014 per dar vita allo statuto e al 1° luglio 2014 diventano operative e vanno a sostituire le relative Province, ne assorbono le funzioni subentrando come enti di secondo grado. Per la Città metropolitana di Roma Capitale varrà una disciplina speciale.

La Città metropolitana avrà funzioni istituzionali di programmazione e pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione. Oltre ad ereditare le

funzioni delle Province, le Città metropolitane hanno funzioni di pianificazione territoriale generale, promozione dello sviluppo economico, mobilità e viabilità, ferme restando le competenze delle Regioni. Alla Città metropolitana vengono trasferiti patrimonio, risorse e personale della Provincia.

Il sindaco metropolitano è il Sindaco della città capoluogo.

Il Consiglio è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15 mila abitanti e dai presidenti delle Unioni dei Comuni con 10 mila abitanti che si esprimono con voto ponderato. Per i primi tre anni ne fanno parte anche i presidenti delle Unioni di Comuni istituite per l'esercizio delle funzioni obbligatorie.

Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco e consiglieri delegati. È prevista anche una conferenza dei sindaci dei comuni di tutta l'area metropolitana per approvare statuti e bilanci.

Le Province

Dall'entrata in vigore della legge, e in attesa della legge costituzionale di abolizione, i presidenti o i commissari delle attuali Province convocano i sindaci dei comuni del territorio provinciale entro 20 giorni dalla proclamazione per dare vita ad un ente di secondo grado semplificato, di area vasta, dove le funzioni sono ridotte e dove al posto di Presidente e consigli provinciali eletti a suffragio diretto si avranno sindaci e presidenti delle Unioni. È prevista inoltre una assemblea che eleggerà al suo interno il presidente della Provincia. Un organo più ristretto di sindaci, il Consiglio

provinciale, avrà compiti di indirizzo. Tutti i sindaci e i componenti degli organi svolgono le loro funzioni saranno a titolo gratuito.

Alle Province come enti di secondo grado (il nome Province in questa legge resta, essendo ancora in Costituzione), rimarranno le funzioni di pianificazione riguardo territorio, ambiente, trasporto, rete scolastica. L'unica funzione di gestione diretta riguarderà la pianificazione, costruzione e manutenzione delle strade provinciali. Con legge regionale saranno trasferite insieme alle funzioni delle Province anche il patrimonio e le risorse umane e strumentali verso i Comuni e le Unioni dei Comuni, Città metropolitane o Regioni. Le funzioni attualmente svolte dalle Province saranno assegnate prevalentemente ai Comuni.

Province commissariate

Fino alla prima tornata elettorale utile per i sindaci del territorio provinciale restano in carica i commissari o presidenti in carica delle Province.

Roma Capitale

Roma Capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di Città metropolitana. Il sindaco di Roma diventa anche sindaco metropolitano. I comuni della provincia confinanti con Roma possono deliberare di aderire alla città metropolitana. La provincia di Roma come ente di secondo livello sarà in funzione limitatamente al territorio residuo.

Unioni dei Comuni

Nell'ottica dell'efficacia, ottimizzazione e semplificazione il disegno di legge dà forte impulso ai piccoli e piccolissimi Comuni perché si organizzino in Unioni dei comuni. Attraverso le Unioni, senza perdere la dimensione locale, i piccoli Comuni possono acquisire maggiore forza per quanto riguarda organizzazione dei servizi, risposta ai cittadini, possibilità di affrontare scelte di più ampio respiro. Anche le Unioni sono formate da sindaci impegnati a titolo gratuito e non prevedono personale politico appositamente retribuito.

Assumendo decisioni coordinate per più Comuni le Unioni produrranno nel tempo una gestione più efficace ed economie di scala.

Per incentivare le Unioni, le Regioni possono decidere misure specifiche nella definizione del patto di stabilità verticale; inoltre i presidenti di Unioni possono partecipare ai consigli delle Province/enti di secondo livello e delle Città metropolitane.

Enti "impropri"

Il disegno di legge prevede di avviare un percorso di analisi di circa 5.000 enti statali, regionali, locali e di determinare la cancellazione degli enti "impropri" le cui funzioni possono trovare più razionale allocazione portando a compimento il percorso avviato dal governo precedente.